



COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Polizia Locale

DETERMINAZIONE

n. 154 del 24.12.2018

Oggetto: Aggiudicazione alla ditta Eurocom Telecomunicazioni Srl ex art. 32 comma 5 della Procedura negoziata, indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento del *“Servizio di noleggio per un periodo di trenta mesi di un sistema radiomobile in tecnologia DMR per i servizi della Polizia Locale del Comune di Napoli tramite RdO MEPA aperta a tutti i soggetti economici abilitati nell'ambito del bando “Beni / - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”*

Valore complessivo dell'appalto: €. 185.000,00 oltre IVA per €. 40.700,00 per un totale di €. 225.700,00 – così ripartiti:

€. 52.663,31 per l'anno 2019 (prevedendo come data di inizio noleggio l'1.06.2019);

€. 90.279,96 per l'anno 2020;

€. 82.756,73 per l'anno 2021 prendendo nota, sul redigendo Bilancio 2019/2021, esercizio 2021 (prevedendo come data di fine noleggio il 30.11.2021);

Approvazione della proposta di aggiudicazione della Commissione Giudicatrice del 18.12.2018 ex art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e presa d'atto della riammissione della ditta Eurocom Telecomunicazione – Annullamento della Disposizione Dirigenziale 19/2018 reg. con rep. 4517/18 per la sola parte che prevedeva l'esclusione della ditta Eurocom Telecomunicazione, e annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 1321/2018

Codice CIG n. 7599915043

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all'indice generale

in data _____ prot. N. _____

data 31.12.2018 N. 2378

Il Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale

Premesso:

- che il Parere della Sezione Regionale della Corte dei Conti Toscana n. 519/2011, espresso con Delibera del 20 dicembre 2011, prevede che *"i servizi essenziali che può svolgere solo il comune e quindi infungibili, sono le funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42. "*;
- che l'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 prevede, quale funzione fondamentale, alla lettera "b", **la funzione di polizia locale**;
- che la Legge 65/86, recante *"Legge Quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale"*, all'art. 6 al numero 5) riporta specificamente che *"Le Regioni provvedono con legge regionale a **"Disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai Servizi"***;
- che la Regione Campania ha approvato il Regolamento Regionale n. 1 del 13.2.2015, pubblicato sul BURC n. 10 del 16.2.2015, in esecuzione dell'articolo 16 della Legge Regionale 13.6.2003 n. 12 (Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza);
- che il Regolamento Regionale su indicato, all'art. 13 comma 3, stabilisce che **"I mezzi garantiscono la sicurezza del personale e sono muniti di apparecchiature ricetrasmittenti collegate con la centrale operativa del comando"**;
- che l'art. 24 comma 4 del Regolamento del Corpo della Polizia Municipale di Napoli, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 45 del 17.02.1997 e ss.mm.ii., stabilisce che *"il servizio su strada viene, di norma, effettuato in coppia e progressivamente con l'ausilio di radio ricetrasmittenti"* e che l'art. 30 comma 1 dello stesso regolamento prevede che *"I servizi esterni di norma devono essere collegati al comando di appartenenza con apparecchi ricetrasmittenti"*;
- che il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"*, convertito con la Legge di Conversione n. 48 del 18.04.2017, nell'ambito della Sicurezza integrata, ossia l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dagli enti locali e da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità, prevede *lo scambio informativo tra polizia locale e forze di polizia presenti sul territorio e l'interconnessione, a livello territoriale, tra le sale operative della polizia locale e quelle delle forze di polizia*;
- che, in ottemperanza a quanto previsto dalle norme richiamate, occorre dotare il Corpo della Polizia Locale di idoneo ed adeguato sistema di interconnessione dati tra i ponti radio e la Centrale Operativa della Polizia Municipale e radio ricetrasmittenti;
- che attualmente il sistema in uso di interconnessione dati tra i ponti radio e la Centrale Operativa della Polizia Municipale è obsoleto e non corrispondente alle esigenze di una Città come Napoli;
- che lo stesso sistema è in parte inutilizzabile anche perché sul mercato non vi sono operatori economici che effettuino manutenzione ed adeguamento di un sistema ormai fuori produzione;
- che mancano radio portatili da assegnare alle pattuglie della Polizia Locale quotidianamente impegnate su tutto il territorio cittadino, ausilio indispensabile sia per la tutela della collettività che degli stessi operatori;
- che è prioritario per la sicurezza del personale della Polizia Locale dotare gli stessi di radio portatili funzionanti in grado di interfacciarsi prontamente con la Centrale Operativa, anche in funzione delle nuove attribuzioni introdotte dalla normativa per le quali il sistema attualmente in uso non è in grado di assicurarne il regolare svolgimento;
- che un sistema di trasmissione dati tra radiomobili e Centrale Operativa efficiente ed efficace assicura una maggiore tutela per la sicurezza dei cittadini, visto che il personale della Polizia Locale notoriamente rappresenta, da sempre, la Polizia **"più prossima"** al cittadino stesso;
- che da tempo si è alla ricerca di soluzioni operative che consentano di dotare di una struttura adeguata il Corpo della Polizia Locale della terza città d'Italia per il supporto agli operatori nelle attività di front line, a beneficio della collettività;
- che è intenzione dell'Amministrazione Comunale dotare un nuovo sistema di interconnessione per la Centrale Operativa attraverso il reperimento di un adeguato finanziamento che è strategicamente finalizzato – nell'ambito di un più ampio ed ambizioso progetto in fase di sviluppo da parte dei Servizi tecnici dell'Ente- ad integrare il collegamento anche con i comuni minori della cintura della Città Metropolitana, anch'essi esposti sia a rischio sismico che a rischio vulcanico, attraverso un sistema Radiomobile in standard TETRA in uso alle rispettive Polizie Municipali;

Considerato:

- che, con la Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, si è avviata una riformulazione dell'architettura territoriale rilanciando la dimensione metropolitana come scala per la pianificazione e la gestione di servizi cruciali per lo sviluppo e la coesione territoriale;
- che nell'ambito del processo di riforma in argomento, è stato identificato uno specifico Programma Operativo Nazionale dedicato allo sviluppo urbano e addizionale rispetto alle altre filiere di programmazione settoriali e regionali, il PON Città metropolitane (PON Metro);
- che con Decisione della Commissione UE del 14.7.2015 C(2015) 4998 finale è stato approvato il Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane con dotazione finanziaria di € 892.933.334,00 di cui € 588.100.000,00 di contributo dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (FESR e FSE) in aggiunta al cofinanziamento nazionale;
- che con delibera CIPE n. 46 del 10 agosto 2016, pubblicata nella G.U. n. 302 del 28/12/2016, è stato approvato il “Programma Azione Coesione Complementare al Pon - Città Metropolitane 2014-2020” che si declina, a livello operativo, in tre differenti ambiti prioritari di intervento, in piena sinergia e complementarità con il Programma Operativo Nazionale - Città Metropolitane 2014-2020 FESR/FSE (PON Metro) in funzione di completamento e di rafforzamento degli interventi in esso previsti, rispetto ai quali può costituire, ai fini di un maggior impatto e di una più efficiente esecuzione finanziaria degli stessi, un bacino di progetti overbooking;
- che il Programma Complementare ha anche la finalità di rafforzare la partecipazione dei comuni minori della cintura metropolitana al processo di costituzione delle Città Metropolitane, anche attraverso l'individuazione di modelli di governance, di azioni di sistema e di progetti pilota;
- che oltre al rafforzamento degli interventi del PON Metro, il Programma Complementare, **nell'Ambito II**, punta a finanziare interventi finalizzati alla costituzione di partnership ed alla realizzazione di progetti pilota su scala inter-comunale, che sperimentino l'avvio di servizi comuni, nelle more dell'attuazione della riforma amministrativa (Legge 56/2014), garantendo nel breve periodo alcune ricadute e benefici diretti anche per i cittadini ed i territori localizzati al di là dei confini amministrativi dei comuni capoluogo nei quali si concentra l'azione del programma comunitario;
- che **in data 21 aprile 2017** l'Organismo Intermedio Comune di Napoli ha trasmesso all'Agenzia per la Coesione Territoriale le proposte progettuali relative all'ambito II;
- che tra le proposte presentate c'è il progetto NAlI.1.1.a “Rete Radiomobile per la Zona Rossa in area metropolitana - Standard TeTRA”, che prevede di dotare il Comune di Napoli e gli altri Comuni dell'area metropolitana, esposti sia a rischio sismico che a rischio vulcanico, di un sistema Radiomobile in standard TETRA in uso alle rispettive Polizie Municipali e di creare una Centrale Operativa, evoluta ed innovativa, di coordinamento degli interventi relativi a problematiche di mobilità, di protezione civile e di tutela del territorio comunale e intercomunale.

Cosiderato altresì:

- che per l'iter di assegnazione delle risorse relative all'**Ambito II** del Programma Complementare per il finanziamento del progetto NAlI.1.1.a e per l'espletamento di tutte le procedure ivi comprese quelle di gara, la messa in esercizio della *Rete Radiomobile per la Zona Rossa in area metropolitana - Standard TeTRA*, prevedibilmente, **non potrà esserci prima di due/tre anni**;
- che, nelle more dell'assegnazione delle risorse relative all'**Ambito II** del Programma Complementare per il finanziamento del progetto NAlI.1.1.a e dell'iter di gara per l'implementazione del sistema TETRA, **per rispondere alle esigenze della sicurezza degli operatori della PL e dei cittadini**, c'è la necessità di bandire una procedura negoziata per l'individuazione di un operatore economico che dia in noleggio per trenta mesi un sistema radiomobile DMR per i servizi della P.L., comprensivo di radio portatili GPS, apparati veicolari, kit apparati moto, ripetitori, assistenza tecnica con manutenzione preventiva, correttiva ed evolutiva, supporto tecnico degli apparati radio e centrale operativa e formazione del personale;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 98 del 13.12.2017, registrata con I.G. n. 1683 del 20.12.2017 (**All. 1**), veniva indetta una procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) tramite RdO ME.PA. aperta a tutti i soggetti economici abilitati nell'ambito del bando “Beni / - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio, avendo cura di specificare le caratteristiche quali/quantitative degli articoli hardware e software e dei correlati servizi da porre in gara, col criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del “Servizio di noleggio per un periodo di trenta mesi di un sistema radiomobile in tecnologia DMR per i servizi della Polizia Locale del Comune di Napoli;
- che con seduta pubblica del 01.08.2018, come da verbale di gara n. 7 (pubblicato sul sito dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente, la Commissione provvedeva alla esclusione:

- 1) dell'operatore economico Telecom Italia SpA per la mancata indicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 dei costi della manodopera, da indicare a pena di esclusione come indicato dal punto 2 delle Modalità di presentazione dell'offerta (pag. 39 della Lettera di Invito-Disciplinare di gara);
- 2) dell'operatore economico Eurocom Telecomunicazioni Srl per la mancata dichiarazione di disponibilità a cedere, in proprietà alla Stazione Appaltante, l'intero sistema a noleggio perfettamente funzionante, ad un prezzo stabilito fisso e invariabile pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, come previsto, a pena di esclusione, dall'art. 7.4 del Capitolato Speciale di Appalto;
- che con Disposizione Dirigenziale n. 19/18 registrata con rep. 4517/18 (**All. 2**) veniva emanato apposito provvedimento da parte del Dirigente Responsabile del S.A.P.L. di presa d'atto dell'esito della seduta pubblica del 01.08.2018 escludendo le società Telecom Italia SpA ed Eurocom Telecomunicazioni Srl;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 78 del 23.08.2018 reg. con I.G. 1321 del 28.08.2018 (**All. 3**) veniva re-indetta una nuova procedura negoziata rimodulando la prenotazione di impegno;

Preso atto:

- della sentenza Tar Campania Sez. IV n. 6829/18 (sentenza trasmessa dal Servizio Autonomo Avvocatura – Area Legale Amministrativa – con prot. PG/2018/1033339 del 28.11.2018 – Fascicolo AM/37856) di accoglimento del ricorso prodotto da Eurocom Telecomunicazioni Srl avverso il provvedimento di esclusione della società ricorrente, che annulla i provvedimenti impugnati (verbale di gara n. 7 dell'1.08.2018 e Disposizione Dirigenziale n. 19/18 che escludevano la ricorrente) con la conseguente riammissione della ricorrente alla procedura di gara (punto 4 della parte in "DIRITTO" della sentenza);
- che la Commissione Giudicatrice, riunitasi in seduta pubblica in data 18.12.2018, a seguito di comunicazione del RUP che riapriva la procedura negoziata, con Verbale di Gara n. 8 (**All. 4**) proponeva l'aggiudicazione alla ditta Eurocom Telecomunicazioni Srl;
- **che occorre annullare, in ossequio alla sentenza TAR indicata, il Verbale di Gara n. 7 e la Disposizione Dirigenziale n. 19/18 registrata con rep. 4517/18, nelle sole parti in cui si prevede l'esclusione della Ditta Eurocom Telecomunicazioni Srl, e annullare altresì la Determinazione Dirigenziale n. 78 del 23.08.2018 reg. con I.G. 1321 del 28.08.2018, poiché, per la riammissione della stessa ditta a seguito del giudicato del TAR, si riapriva la procedura negoziata bandita con Determinazione Dirigenziale n. 98 del 13.12.2017, registrata con I.G. n. 1683 del 20.12.2017;**

Ritenuto:

- che ex art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 occorre provvedere ad Aggiudicazione alla ditta Eurocom Telecomunicazione Srl, approvando entro i termini previsti dall'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la proposta della Commissione Giudicatrice effettuata con Verbale n. 8 del 18.12.2018;
- **che l'aggiudicazione è opportuna per le motivazioni che si elencano di seguito:**
 - 1)** attualmente il sistema in uso di interconnessione dati tra i ponti radio e la Centrale Operativa della Polizia Municipale è obsoleto e non corrispondente alle esigenze della Città (come attestato anche dalle note del Ministero dello Sviluppo Economico che ha richiesto, pena il mancato rinnovo dell'autorizzazione con concessione di diritto d'uso delle frequenze per reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato, la sostituzione degli apparati in uso con altri conformi alla Direttiva Europea 99/05/CE), **2)** lo stesso sistema è in parte inutilizzabile anche perché sul mercato non vi sono operatori economici che effettuino manutenzione ed adeguamento di un sistema ormai fuori produzione, **3)** mancano radio portatili da assegnare alle pattuglie della Polizia Locale quotidianamente impegnate su tutto il territorio cittadino, ausilio indispensabile sia per la tutela della collettività che degli stessi operatori, **4)** è prioritario per la sicurezza del personale della Polizia Locale dotare gli stessi di radio portatili funzionanti in grado di interfacciarsi prontamente con la Centrale Operativa, anche in funzione delle nuove attribuzioni introdotte dalla normativa (Decreto Minniti) per le quali il sistema attualmente in uso non è in grado di assicurarne il regolare svolgimento, **5)** un sistema di trasmissione dati tra radiomobili e Centrale Operativa efficiente ed efficace assicura una maggiore tutela per la sicurezza dei cittadini, visto che il personale della Polizia Locale notoriamente rappresenta, da sempre, la Polizia "più prossima" al cittadino stesso, **6)** dalla corposa normativa che di seguito si elenca si evince chiaramente l'importanza e la necessità di fornire un adeguato sistema di interconnessione dati tra i ponti radio e la Centrale Operativa della Polizia Municipale e radio ricetrasmittenti - **6.1)** la Legge 65/86, recante "Legge Quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale", all'art. 6 al numero 5) riporta specificamente che "Le Regioni provvedono con legge regionale a "Disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai Servizi"; **6.2)** la Regione Campania ha approvato il Regolamento Regionale n. 1 del 13.2.2015, pubblicato sul BURC n. 10 del 16.2.2015, in esecuzione dell'articolo 16 della Legge Regionale 13.6.2003 n. 12 (Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza); il Regolamento Regionale su indicato, all'art. 13 comma 3, stabilisce che "I mezzi garantiscono la sicurezza del personale e sono muniti di apparecchiature ricetrasmittenti collegate con la centrale operativa del comando"; **6.3)** l'art. 24 comma 4 del Regolamento del Corpo della Polizia Municipale di Napoli, approvato con

Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 45 del 17.02.1997 e ss.mm.ii., stabilisce che "il servizio su strada viene, di norma, effettuato in coppia e progressivamente con l'ausilio di radio ricetrasmittenti" e che l'art. 30 comma 1 dello stesso regolamento prevede che "I servizi esterni di norma devono essere collegati al comando di appartenenza con apparecchi ricetrasmittenti"; **6.4)** il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito con la Legge di Conversione n. 48 del 18.04.2017, nell'ambito della Sicurezza integrata, ossia l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dagli enti locali e da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità, prevede lo scambio informativo tra polizia locale e forze di polizia presenti sul territorio e l'interconnessione, a livello territoriale, tra le sale operative della polizia locale e quelle delle forze di polizia;

- che le motivazioni descritte risultano ancor più necessarie data la nota della DCSF PG/2018/787762 del 11/09/2018, in esecuzione della delibera n. 107/18/PRSP della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Campania ha avviato con decorrenza immediata la procedura di blocco della spesa ex. Art 148 bis del D.lgs. 267/00, consentendo la prenotazione o l'impegno di spesa per spese per obblighi derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, spese per oneri tassativamente previsti dalla legge e spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni certi patrimoniali per l'Ente oltretutto spese aventi natura vincolata per legge; in data 21/11/2018 la Corte dei Conti, a sezioni riunite, in sede giurisdizionale, decidendo sul ricorso presentato dal Comune di Napoli ha sospeso gli effetti della deliberazione n. 107/18 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo della Campania, rinviando alla Corte Costituzionale per questioni di legittimità;

Precisato:

- che l'Aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica da parte del RUP del possesso dei requisiti ex art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del programma 100 e dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i richiamato dall'art. 17 c. 5 del Codice dei Comportamenti del Comune di Napoli, e che sarà emanato apposito provvedimento della Stazione Appaltante dell'avvenuta efficacia;
- che sul sistema CONSIP non sono previste convenzioni o iniziative inerenti la fornitura di cui è determina;
- che gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, sono quantificati in € 1.200,00;
- che l'affidamento della fornitura sarà regolato dalle disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi ai sensi del D.Lgs 50/2016;
- che la spesa deve considerarsi nelle previsioni dell'art. 191 D.Lgs. 267/2000;
- che nella Determinazione di indizione di gara si dava atto che si sarebbe proceduto ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- che le clausole principali del contratto sono contenute negli atti di gara;
- che quanto previsto dall'art. 192 del TUEL è contenuto nel presente provvedimento e negli atti di gara;
- che il paragrafo 5 - *Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa* - del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all' Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 – stabilisce che non possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione **a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione**, di leasing operativo, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 c.c., delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento.”;
- che la fornitura in oggetto rappresenta un contratto di locazione e quindi la necessaria copertura finanziaria può essere prevista per l'esercizio 2021, non considerato nel Bilancio di previsione approvato 2018/2020, comunicando al competente Servizio Bilancio della D.C.S.F. l'annotazione da effettuare sul redigendo Bilancio 2019/2021;
- che, considerati i tempi connessi alla verifica controlli dei requisiti, della stipulazione del contratto e dell'avvio della fornitura, si prevede la seguente esigibilità:

€. 52.663,31 per l'anno 2019 (prevedendo come data di inizio noleggio l'1.06.2019);

€. 90.279,96 per l'anno 2020;

€. 82.756,73 per l'anno 2021 prendendo nota, sul redigendo Bilancio 2019/2021, esercizio 2021 (prevedendo come data di fine noleggio il 30.11.2021);

Visto:

- la deliberazione di C.C. n. 30 del 23.04.2018 di approvazione del Bilancio di Previsione triennio 2018/2020;
- la deliberazione di G.C. n. 325 del 27.06.2018 di approvazione del PEG;
- gli atti di gara (Lettera d'Invito-Disciplinare di Gara, Capitolato speciale di Appalto, CSA Allegato EDM, Allegato CM, DGUE, Domanda di partecipazione, Dichiarazioni sostitutive, Capacità Tecnica Finanziaria, Attestato sopralluogo, Patto di Integrità), redatti in collaborazione col Servizio Autonomo Sistemi informativi, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- gli artt. 32, 33, 35, 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016;
- il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm. ed in particolare gli artt. 107 e 183, 191 e 192;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.";
- [applicato il principio contabile della contabilità finanziaria \(Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011\)](#);
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Verificata la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 13, c.1 lett. b) dei Sistemi dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2013.

Si Attesta:

- che l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione di codesto provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che lo adotta, in collaborazione con la U.O. Amministrativa opportunamente supportata tecnicamente dai Servizi Reti Tecnologiche e Sviluppo Applicativo dell'Ente in carenza di specifiche professionalità nell'ambito del Servizio Autonomo di Polizia Locale ;
- che, ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 1, c. 41 della Legge 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d'interesse tali da impedirne l'adozione.

D E T E R M I N A

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

- di aggiudicare ex art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 **alla ditta Eurocom Telecomunicazioni Srl con sede legale in Via Carpegna, 9 – Riccione – P.IVA 02067170403**, la procedura negoziata in oggetto, approvando entro i termini previsti dall'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la proposta della Commissione Giudicatrice effettuata con Verbale n. 8 del 18.12.2018 la procedura negoziata;
- di prevedere che l'Aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica da parte del RUP del possesso dei requisiti ex art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del programma 100 e dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i richiamato dall'art. 17 c. 5 del Codice dei Comportamenti del Comune di Napoli, e che sarà emanato apposito provvedimento della Stazione Appaltante dell'avvenuta efficacia;
- di prevedere, quale valore complessivo dell'appalto, l'importo di **€. 185.000,00 oltre IVA per €. 40.700,00 per un totale di €. 225.700,00 (offerta economica al ribasso dell'aggiudicataria), impegnando la spesa sul capitolo 109037 – cod bilancio 03.01 – 01.03.02.19.005 – denominato "Noleggio Sistema Radiomobile DMR – della Missione 3 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 3**;
- di assumere il vincolo giuridico, letto il Principio contabile di cui all'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, sul Bilancio 2018/2020, considerati i tempi connessi alla verifica controlli dei requisiti, della stipulazione del contratto e dell'avvio della fornitura, per la somma di:

€. 52.663,31 per l'anno 2019 (prevedendo come data di inizio noleggio l'1.06.2019);

€. 90.279,96 per l'anno 2020;

€. 82.756,73 per l'anno 2021 prendendo nota, sul redigendo Bilancio 2019/2021, esercizio 2021 (prevedendo come data di fine noleggio il 30.11.2021);

- che le clausole principali che disciplinano il rapporto di detta prestazione sono contenute negli atti di gara allegati;
- **di annullare, in ossequio alla sentenza TAR indicata, il Verbale di Gara n. 7 e la Disposizione Dirigenziale n. 19/18 registrata con rep. 4517/18, nelle sole parti in cui si prevede l'esclusione della Ditta Eurocom Telecomunicazioni SrL, e annullare altresì la Determinazione Dirigenziale n. 78 del 23.08.2018 reg. con I.G. 1321 del 28.08.2018, poiché, per la riammissione della stessa ditta a seguito del giudicato del TAR, si riapra la procedura negoziata bandita con Determinazione Dirigenziale n. 98 del 13.12.2017, registrata con I.G. n. 1683 del 20.12.2017;**
- di dare atto che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 così come coordinato con D. Lgs. n. 118/2011, coordinato ed integrato dal D. L.gs. n. 126/2014 – è assolto attraverso la consultazione della piattaforma informativa in uso;
- di dare atto che l'Amministrazione Comunale provvede alla pubblicazione dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servi e forniture mediante il calcolo dell'"Indicatore di tempestività dei pagamenti" ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, secondo le modalità di calcolo di cui al comma 3) dell'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14/11/2014;
- *di dare atto, altresì, che tale indicatore risulta quantificato – dalla stessa Direzione Centrale Servizi Finanziari-Ragioneria Generale, in relazione al terzo trimestre 2018 – in 314,79– come pubblicato sul sito web dell'ente – amministrazione trasparente – pagamenti dell'amministrazione – indicatore di tempestività dei pagamenti; tale dato viene qui riportato per finalità di trasparenza, pubblicità e diffusioni di informazioni della P.A., rendendo edotto opportunamente l'operatore economico sui tempi medi dei pagamenti;*
- di stabilire che l'accordo con la ditta che aggiudicataria, verrà definito mediante sottoscrizione digitale di apposito contratto generato direttamente dalla piattaforma ME.PA.;
- di trasmettere il presente provvedimento con i relativi allegati alla DCSF – Servizio Bilancio per la necessaria annotazione per l'esercizio 2021 e Servizio Controllo e Registrazione Spese, alla Segreteria di Giunta, ed al Servizio Web per i rispettivi adempimenti consequenziali.

Il presente provvedimento si compone di n. 4 allegati per complessive n. 26 pagine

Il Comandante

Gen. Dr. *Ciro Esposito*

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

Determinazione n del.....

Letto l'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, comma così sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sul seguente macroagregato:

Data

IL RAGIONIERE GENERALE

**DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO GIUNTA**

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L.vo 267/2000, ha avuto inizio il

IL RESPONSABILE